

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Comuni di:

Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Marzabotto
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Vergato

COPIA

DELIBERAZIONE NR. 3 DEL 27/03/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

OGGETTO: COSTITUZIONE ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di marzo Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Quote</i>		<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Quote</i>
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MARCHIONI RITA	S	1
2	BOSELLI SARA	S	1	11	MASTACCHI MARCO	S	2
3	BRASA MASSIMO	AG		12	MONACO CARLO	AG	
4	BRUNETTI MAURO	AG		13	POGGI RENZO	S	1
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	POLI NICOLETTA	AG	
6	FRANCHI ROMANO	S	2	15	SANTONI ALESSANDRO	S	2
7	GIOVANNINI GABRIELE	S	1	16	STEFANINI MASSIMO	AG	
8	GNUDI MASSIMO	S	2	17	TANARI MARIA ELISABETTA	S	2
9	LEONI GRAZIELLA	AG		18	VITALI GIORGIO	S	1

A: assenti AG: assenti giustificati

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 6

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Totale quote presenti: 19.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Tanari Maria Elisabetta, Mastacchi Marco, Poggi Renzo.

Durante la trattazione rientra il consigliere **Giorgio Vitali** ed entra il consigliere **Carlo Monaco** pertanto il totale dei consiglieri presenti è come di seguito riepilogato:

Presenti in totale:	n. 14 Consiglieri	corrispondenti a:	n. 22 quote di voto di cui:
Sindaci	n. 8	corrispondente a:	n. 16 quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 6	corrispondenti a:	n. 6 quote di voto.

Su relazione del **Presidente del Consiglio**.

Il Consigliere **Marchioni** chiede alcuni chiarimenti in relazione alla previsione del servizio di Promozione turistica e culturale ed alle modalità di nomina del Direttore.

Replica il Presidente, evidenziando trattarsi di una svolta per il territorio, un passo importante che ha visto coinvolte tutte le strutture. Sono stati individuati tre criteri fondamentali: omogeneità dei servizi sul territorio, continuità assistenziale, mantenimento degli attuali costi. La motivazione della scelta risiede nella necessità di adottare uno strumento flessibile, che non comporti costi aggiuntivi. Alcuni servizi avranno decorrenza immediata (1° aprile), nel solco di pervenire ad un ritiro integrale delle deleghe entro il 31/12/2017.

Il consigliere **Poggi** ringrazia dei chiarimenti e delle informazioni fornite dalla struttura tecnica. Richiede l'opportunità di una calendarizzazione più frequente delle sedute consiliari per poter affrontare adeguatamente tutti i punti all'ordine del giorno. Nel merito riconosce trattarsi di una svolta epocale, soprattutto in una logica di economia di scala. Non condivide l'accorpamento all'interno di un'unica struttura della funzione di promozione turistica e culturale e di quella sociale, evidenzia il rischio di creare un eccesso di attività ed aumentare la confusione, data la complessità dei temi trattati. Suggerisce pertanto di scorporare la funzione di promozione turistica e culturale.

Il Presidente Argenterieri sottolinea che trattasi di una scelta eminentemente tecnica, da un punto di vista funzionale non ci sono differenze operative, rispetto alla situazione attuale;

Il consigliere Boselli evidenzia le problematiche insite nell'associare due ambiti così differenziati, con il pericolo peraltro di non definirne adeguatamente gli sviluppi futuri.

Il Consigliere Poggi, pur comprendendo il discorso tecnico, ribadisce le proprie perplessità, anche in relazione alla nomina del CDA ed al rischio di veder demandate molte questioni al profilo tecnico in luogo di quello politico.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che con Legge Regionale 26 luglio 2013, n. 12, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto nuove disposizioni in materia ordinamentale e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, ed in particolare:

- ha ribadito l'individuazione degli ambiti distrettuali come circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari;
- ha introdotto, in applicazione dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, l'obbligo di individuare, in ogni ambito distrettuale, un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, al fine di superare il frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza;

- ha previsto che tale unica forma gestionale sia individuata nell'ambito di un programma di riorganizzazione, che attraverso l'accorpamento degli enti già costituiti in ambito distrettuale e attraverso l'aggregazione di altre forme giuridiche e strumenti già competenti in materia di servizi alla persona, garantiscano adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità alle forme pubbliche di gestione e provvedano alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione dei fattori produttivi, al fine di pervenire al contenimento dei costi amministrativi ed all'ottimizzazione degli strumenti di gestione;
- ha previsto che tale unica forma gestionale debba prevedere la partecipazione di tutti gli enti locali o di loro forme associative ricompresi nell'ambito distrettuale;
- ha previsto che gli enti locali possono individuare una forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell'ASP, sulla base di motivate ragioni di opportunità e di economicità, comprovata da specifiche valutazioni economiche, potendo anche prevedere che la gestione sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21;
- ha disciplinato i richiamati programmi di riordino delle forme gestionale, prevedendo che gli stessi siano approvati dagli enti interessati in Comitato di Distretto, indicando tempi, fasi e modalità progressive per la realizzazione dell'unica forma gestionale, tenuto conto della complessità delle forme di gestione già presenti e degli obiettivi da raggiungere per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari;

Rilevato che:

- o il Programma di Riordino approvato ai sensi dell'art 8 della L.R. 12/2013, nella seduta del 15 maggio 2014 del Comitato di Distretto, e successivamente ratificato con deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 36/2014, individua l'Unione dei Comuni Bolognesi quale unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme;
- o il predetto Programma prevede che l'Unione vi possa prevedere anche per il tramite di un proprio organismo strumentale ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- o con atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 79/2014 si è provveduto a declinare gli elementi attuativi per la realizzazione dell'unica forma pubblica di gestione, individuando nella costituzione di un'Istituzione dei servizi Sociali, culturali ed educativi, quale organismo strumentale (ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 267/200) dell'Unione stessa, la soluzione progettuale ottimale;
- o le attività e gli interventi attuativi del predetto Programma sono temporalmente modulati con decorrenza 1° aprile 2015 e termine il 31 dicembre 2017;

Considerato che la soluzione progettuale proposta risponde ad alcuni profili di strategicità, qui sinteticamente espressi:

- o ricomposizione della unitarietà gestionale dei processi che caratterizzano il Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini, con evidenti vantaggi in termini di maggiore funzionalità degli stessi;
- o semplificazione dei processi gestionali, organizzativi e di bilancio attraverso un organismo strumentale in grado di assicurare risposte più celeri alle mutevoli esigenze di contesto;
- o flessibilità organizzativa, ai sensi dell'art. l'art. 18 comma 2-bis del dl 112/2008, alla luce del quale i vincoli alle assunzioni e alle spese di personale previsti per le amministrazioni di riferimento non sono più immediatamente e direttamente applicabili alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali ed alla persona e le farmacie, cui compete tuttavia l'obbligo di mantenere un livello di costi per il personale coerente con la quantità dei servizi erogati;

Richiamato l'art. 114 del t.u.e.l. ai sensi del quale:

- L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale;
- Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale;
- l'istituzione conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario;
- L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali;
- sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio: il piano-programma, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; le variazioni di bilancio; il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati;

Vista la proposta di Regolamento dell'Istituzione Servizi sociali, culturali educativi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, allegata in schema sub a) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale e dato atto che ne disciplina compiti, finalità, organi, rapporti con l'Unione, pianificazione, organizzazione e gestione delle risorse;

Visti:

- lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- il d.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 (t.u. Enti locali);

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di conformità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto di procedere in merito, al fine di assicurare la costituzione dell'Istituzione secondo le tempistiche previste dal richiamato programma di riordino ai sensi della L.R. 12/2013

con voti così espressi:

Presenti in totale:	n. 14 Consiglieri	corrispondenti a:	n. 22 quote di voto di cui:
Sindaci	n. 8	corrispondente a:	n. 16 quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 6	corrispondenti a:	n. 6 quote di voto.

FAVOREVOLI : quote n. 17

CONTRARI : quote n. /

ASTENUTI : quote n. 5 (Boselli, Giovannini, Marchioni, Monaco, Poggi)

DELIBERA

DI COSTITUIRE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, l'Istituzione dei servizi sociali, culturali ed educativi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, cui verrà affidata la

gestione dei relativi servizi, secondo le tempistiche e le modalità espressamente previste dal programma di riordino di cui alla L.R. nr. 12/2013 per l'individuazione dell'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto di Porretta Terme, e successivi provvedimenti attuativi;


DI APPROVARE lo schema di Regolamento della Istituzione dei Servizi sociali, culturali ed educativi dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese allegato sub a) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, il quale disciplina in particolare gli aspetti relativi a finalità e compiti dell'Istituzione, composizione e funzione degli organi, modalità di organizzazione e gestione delle risorse;

DI DARE ATTO che:

- il Presidente provvederà con proprio atto alla nomina degli organi dell'Istituzione sulla base delle norme dello Statuto e del Regolamento dell'Istituzione medesima, nonché degli indirizzi consiliari in materia;
- vengono assegnati all'Istituzione i beni immobili sede dei servizi da gestire e relativi mobili e attrezzature di cui sono dotati, in relazione alle previsioni contenute negli specifici progetti organizzativi dei singoli servizi, secondo la ricognizione in corso di predisposizione;
- la Giunta dell'Unione e i singoli Responsabili provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare tutti gli atti necessari a rendere operativa e funzionale l'Istituzione, con decorrenza 1° aprile 2015, così come previsto nel Programma di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali di cui alla L.R. 12/2013, in premessa richiamato.

Di dichiarare, con successiva separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

FAVOREVOLI : quote n. 22
CONTRARI : quote n. /
ASTENUTI : quote n. /



*CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO*

**Regolamento
Istituzione dei servizi sociali, educativi e culturali
Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**

INDICE

Articolo 1	4
(Costituzione)	4
Articolo 2	4
(Finalità)	4
Articolo 3	4
(Compiti)	4
Articolo 4	5
(Principi di gestione)	5
Articolo 5	6
(Capacità negoziale)	6
Articolo 6	6
(Servizi dell'Istituzione)	6
Articolo 7	7
(Obiettivi e standard di servizio)	7
TITOLO II	7
ORGANI DELL'ISTITUZIONE	7
Articolo 8	7
(Organi dell'Istituzione)	7
Articolo 9	7
(Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)	7
Articolo 10	8
(Decadenza, dimissioni e revoca del Consiglio di Amministrazione)	8
Articolo 11	8
(Poteri del Consiglio di Amministrazione)	8
Articolo 12	9
(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)	9
Articolo 13	9
(Sedute)	9
Articolo 14	10
(Poteri sostitutivi)	10
Articolo 15	10
(Nomina e attribuzioni del Presidente)	10
Articolo 16	10
(Nomina e competenze del Direttore)	10
TITOLO III	11
RELAZIONI CON L'UNIONE	11
Art. 17	11

(Funzioni di indirizzo)	11
Articolo 18	11
(Funzioni di controllo)	11
Articolo 19	11
(Funzioni di raccordo)	11
TITOLO IV	12
PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI E LE FAMIGLIE	12
Articolo 20	12
(Partecipazione)	12
Articolo 21	12
(Pubblicità e accesso agli atti)	12
TITOLO V	12
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	12
Articolo 22	12
(Organizzazione degli uffici e dei servizi)	12
Articolo 23	13
(Personale dell'Istituzione)	13
Articolo 24	13
(Responsabili dei Servizi e delle attività e coordinamento)	13
TITOLO VI	14
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	14
Articolo 25	14
(Bilancio e gestione finanziaria)	14
Articolo 26	14
(dotazioni strumentali)	14
Articolo 27	15
(Piano-programma delle attività)	15
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 28	15
(Disposizioni transitorie e finali)	15
Articolo 29	16
(Entrata in vigore e abrogazioni)	16

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Costituzione)

1. E' costituita l'Istituzione dei servizi socio-assistenziali, educativi culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, di seguito l'Istituzione, ai sensi degli artt. 112-114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e degli artt. 43 e 44 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese.

2. L'Istituzione è organismo strumentale dell'Unione, ha sede presso l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, salva ogni futura e diversa determinazione della Giunta dell'Unione ed è disciplinata dal presente Regolamento.

Articolo 2 (Finalità)

1. L'Istituzione, assume come propri, richiamandoli integralmente, i contenuti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. L'Istituzione riconosce l'idea del welfare di comunità per il benessere dei cittadini, promuovendo ogni intervento per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, per la qualità della crescita sociale e per assicurare ad ogni persona consapevolezza, dignità e libertà.

2. L'Istituzione cura gli interessi e promuove il benessere della comunità locale secondo le finalità ed i principi dello Statuto e del Programma di riordino adottato ai sensi della L.R. 12/2013 per l'individuazione di un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Distretto.

Articolo 3 (Compiti)

3. L'Istituzione provvede, quale organismo strumentale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, all'organizzazione ed alla gestione dei seguenti servizi sociali e socio-sanitari integrati:

- Servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- Servizi domiciliari e di sollievo
- Servizi residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale e centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;
- servizi per gli stranieri; Servizi per l'infanzia, adolescenza e giovani;
- Servizi per soggetti diversamente abili e anziani
- Servizi per adulti con fragilità sociale
- Servizi a contrasto della povertà;
- Servizi per favorire l'inserimento lavorativo;

All'Istituzione è inoltre affidata la gestione dei seguenti servizi:

- Servizio Casa;
- Servizi Educativi 0-3;
- Servizio Politiche Giovanili;
- Servizio Civile;

- Servizio lavori socialmente utili/alternativi pena;
- Integrazione Scolastica;
- Promozione Turistica e Culturale;
- Sanità: autorizzazioni, nulla osta, ordinanze in materia igienico veterinario, vigilanza e controllo strutture semiresidenziali e residenziali;
- L'Istituzione può provvedere inoltre, per conto dell'Unione o dei Comuni concessionari, alla costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici concessi in gestione all'Unione e destinati alle attività gestite dall'Istituzione.

2. L'istituzione è parte del sistema integrato dei servizi e ne sostiene lo sviluppo, favorendo la creazione e la diffusione di standard qualitativi comuni all'offerta degli stessi. In tale ambito, l'Istituzione promuove la rete di relazioni e scambi con tutti i componenti del sistema integrato, anche al fine di definire modalità omogenee di valutazione della qualità dei servizi.

3. L'Istituzione, nel perseguire le proprie finalità, si raccorda con i competenti organi dell'Unione e dei Comuni, per un'armonica integrazione dei processi - dalla lettura dei bisogni alla programmazione e alla verifica dell'efficacia - finalizzata allo sviluppo del sistema integrato dei servizi.

4. L'Istituzione, nello svolgimento dei propri compiti, mette in campo adeguati meccanismi di coordinamento, scambio di informazioni, condivisione di obiettivi e programmazione concertata con l'AUSL e con tutti i soggetti operanti a livello distrettuale nella gestione dei servizi di rispettiva competenza, favorendo il dialogo con tutte le realtà sociali e di volontariato esistenti sul territorio, incentivando forme di collaborazione con gli stessi.

Articolo 4 (Principi di gestione)

1. L'Istituzione gode di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nell'esercizio dei compiti ad essa affidati e organizza la sua attività in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio del bilancio, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 114 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dello Statuto dell'Unione e del presente Regolamento.

2. All'Istituzione è assicurata la dotazione e conseguente gestione delle risorse di personale, reali, patrimoniali e finanziarie occorrenti ad esercitare le attività affidatele, nelle forme indicate dallo Statuto e dal presente Regolamento.

3. L'Istituzione, ispira l'esercizio della propria attività al principio di separazione dei poteri di cui all'art. 4, d.lgs. 165/2001, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. L'Istituzione organizza, avvia e gestisce i servizi sociali e socio-sanitari integrati (art. 3) sulla base di progetti organizzativi di gestione iniziale definiti per ciascun servizio, atti a regolare:

- data avvio e data conclusione del progetto (se prevista);
- rapporti finanziari fra gli Enti interessati;
- bilancio preventivo;
- disciplina tariffaria del servizio;
- dotazione organica del servizio e programmazione di fabbisogno di personale del servizio;
- organigramma ed il funzionigramma;
- utilizzo di beni e strutture, programmazione degli eventuali investimenti per l'acquisizione di beni e strutture.

5. Per il perseguimento delle proprie finalità l'Istituzione dispone:

- di un trasferimento finanziario annuo appositamente iscritto nel bilancio dell'Unione per il funzionamento dei servizi (anche a copertura degli eventuali costi sociali, c.d. contributo a pareggio);
- di trasferimenti finanziari dei Comuni aderenti all'Unione per l'attivazione di specifiche attività o progetti;
- di entrate proprie, costituite da proventi direttamente derivanti da sue specifiche attività;
- di finanziamenti previsti per specifiche progettualità spettanti all'Unione o ai singoli Comuni ad essa aderenti, i quali abbiano individuato l'Istituzione quale soggetto attuatore;
- di finanziamenti previsti dal bilancio sociale per la gestione dei servizi integrati, previsti nella programmazione delle attività del distretto socio-sanitario;
- di contributi, lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messi a disposizione da terzi (sia pubblici sia privati) per la qualificazione dei servizi, ivi compresi i contributi statali, regionali, provinciali e di fondazioni bancarie. I singoli Comuni aderenti all'Unione o l'Unione stessa possono individuare l'Istituzione quale soggetto attuatore per specifiche progettualità. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio della Istituzione e sono da questa accertate e riscosse.

6. Le risorse di cui l'Istituzione dispone sono prioritariamente orientate a garantire uno sviluppo equilibrato di tutti i servizi, a partire dagli standard individuati ai sensi del successivo articolo 7, nonché a consolidare e promuovere progetti di qualificazione dei servizi stessi.

7. L'Istituzione è abilitata, sulla base di apposite convenzioni, accordi e protocollo d'intesa, idonei a regolamentare le specifiche modalità operative, ad assumere la delega di altri enti del distretto socio-sanitario, previa autorizzazione della Giunta dell'Unione per l'esercizio di funzioni gestionali previste nel programma di riordino dei servizi sociali di cui alla L.R. 12/2013.

8. Nel rispetto delle proprie specifiche finalità l'Istituzione rappresenta l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese nei rapporti con gli altri Enti pubblici e privati e con l'Azienda U.S.L., nell'ambito di un sistema integrato di servizi.

9. I rapporti fra l'Istituzione e gli organi dell'Unione si ispirano ai principi della trasparenza e della leale collaborazione, al fine di assicurare integrazione, semplificazione ed economicità organizzativa nel rispetto della reciproca autonomia funzionale e gestionale.

Articolo 5 (Capacità negoziale)

1. L'Istituzione, quale organismo strumentale dell'Unione, ha la capacità di compiere i negozi giuridici necessari al perseguimento dei compiti che le sono stati affidati e, in particolare, nel rispetto degli indirizzi forniti dagli organi di governo dell'Unione e della disciplina dettata dallo Statuto e dal presente Regolamento, possiede la capacità di stipulare convenzioni, accordi, concessioni, protocolli di intesa e contratti in genere, svolgere procedure concorsuali, nonché di accettare donazioni e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

2. L'Istituzione provvede alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e a quant'altro necessario per il proprio funzionamento.

3. Fatte salve norme regolamentari specifiche, l'attività contrattuale dell'Istituzione è disciplinata dalle norme che regolano l'attività dell'Unione.

Articolo 6 (Servizi dell'Istituzione)

1. Fanno parte dell'Istituzione i servizi descritti nell'elenco allegato al presente Regolamento. Tale elenco potrà essere integrato e modificato, senza comportare modifica al presente Regolamento, previo apposito provvedimento della Giunta dell'Unione.
2. L'attivazione dei servizi facenti capo all'Istituzione potrà avvenire in fasi temporali diverse, in relazione alle specifiche esigenze territoriali o alla programmazione delle attività contemplate nel programma di riordino distrettuale per l'individuazione di un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari a livello distrettuale.
3. L'attivazione, l'accorpamento, la modifica o la chiusura dei servizi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base di appositi progetti organizzativi di gestione, approvati da parte della Giunta dell'Unione, ai sensi dell'art. 4 comma 4.

Articolo 7

(Obiettivi e standard di servizio)

1. L'Istituzione organizza la gestione dei servizi ad essa affidati nel rispetto del modello dell'accreditamento, dei regolamenti e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, nonché in base a quanto definito nel piano programma annuale, il quale deve specificare i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie a tal fine.
2. L'Istituzione si raccorda con i competenti uffici dell'Unione nella definizione del sistema di controllo della gestione, e partecipa al sistema di misurazione e valutazione delle performance in armonia con quanto disposto dalla normativa nazionale in materia.
3. L'Istituzione provvede, d'intesa con i competenti settori dell'Unione, ad accertare periodicamente il grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi, attraverso la logica della "Qualità e Customer's satisfaction" e lo strumento della Carta dei Servizi . A tal fine l'Istituzione può servirsi della collaborazione di enti, associazioni professionali o di utenti o di altre organizzazioni di cittadini, nonché di singoli gruppi o persone.

TITOLO II

ORGANI DELL'ISTITUZIONE

Articolo 8

(Organi dell'Istituzione)

1. Sono organi dell'Istituzione, a norma dell'art. 114, comma 3, del D. Lgs 267/2000:
 - a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente;
 - c) il Direttore.
2. Gli organi dell'Istituzione, nell'ambito delle proprie competenze, hanno la capacità di proporre agli organi dell'Unione l'adozione di ogni atto che reputino opportuno al miglior perseguimento delle finalità dell'Istituzione.

Articolo 9

(Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente.
2. La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene ad opera del Presidente dell'Unione, sentita la Giunta dell'Unione, all'inizio del mandato amministrativo e per tutta la durata dello stesso, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 215/2012.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione non svolgono funzioni gestionali, sono rinominabili nei limiti di quanto stabilito dagli indirizzi adottati dal Consiglio dell'Unione ed esercitano le loro funzioni gratuitamente.

4. In applicazione dell'art. 11 comma 6 dello Statuto, la nomina può essere effettuata anche fra gli amministratori in carica dell'Unione.

5. La cessazione dalla carica del Presidente dell'Unione per qualunque causa, comporta l'automatica decadenza dei Consiglieri. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori che dovrà avvenire con le modalità ed entro i termini fissati dalla vigente normativa.

6. In caso di morte, dimissioni, revoca o altre cause di cessazione anticipata dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente dell'Unione nomina in sostituzione nuovi Consiglieri, che restano in carica sino alla conclusione del suo mandato.

7. Ad esclusione delle ipotesi di cui al precedente comma 4, i membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio di Amministrazione. Hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per funzioni o missioni svolte in ragione del mandato, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge per gli amministratori dell'Unione. I rimborsi spese sono a carico dell'Istituzione.

Articolo 10

(Decadenza, dimissioni e revoca del Consiglio di Amministrazione)

1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano consecutivamente a tre sedute, senza giustificato motivo, decadono dalla carica e il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima seduta utile.

2. Nel caso di decadenza o dimissioni di un membro, ne è data tempestiva comunicazione al Presidente dell'Unione.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Presidente dell'Unione nei casi di irregolarità nella gestione, contrasto con gli indirizzi approvati dal Consiglio dell'Unione, palese inefficienza, pregiudizio degli interessi dell'Unione o dell'Istituzione, ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nei programmi annuali di attività e nei casi di cui al successivo art. 14 (esercizio del potere sostitutivo).

4. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di dimissioni, decadenza o revoca della maggioranza dei suoi membri. Sino alla nomina dei successivi organi, i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono attribuiti rispettivamente alla Giunta dell'Unione e al Presidente dell'Unione.

Articolo 11

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione dà attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi espressi dagli organi di governo dell'Unione rispetto all'attività dell'Istituzione, con esclusione di ogni delega gestionale.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sugli oggetti che non rientrino nelle competenze del Direttore e impartisce direttive di carattere generale; regola inoltre gli eventuali rapporti con associazioni pubbliche e private di sostegno all'attività dell'Istituzione. A titolo puramente esemplificativo il Consiglio:

- delibera il piano-programma;
- delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- delibera le tariffe - rette dei servizi affidati, contestualmente al bilancio preventivo;

- delibera il bilancio d'esercizio ed una relazione annuale sull'attività svolta che evidenzia anche i risultati economici della gestione;
- adotta i provvedimenti di programmazione delle politiche di personale in relazione ai servizi affidati alla gestione dell'Istituzione;
- determina il trattamento economico del Direttore e, nel caso in cui il Presidente abbia scelto un dipendente fra quelli assegnati dall'Unione all'Istituzione, l'ammontare dell'indennità di posizione e di risultato, tenuto conto degli indirizzi operanti per l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- delibera in merito alla promozione ed alla resistenza alle liti, nonché sul proprio potere di conciliare e transigere;
- formula proposte all'Unione in merito all'organizzazione dei servizi assegnati;
- delibera sulle proposte di modifica del presente Regolamento.

3. Gli atti del Consiglio non sottoposti all'approvazione della Giunta o del Consiglio dell'Unione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o statutarie, sono immediatamente esecutivi e il relativo elenco è mensilmente trasmesso per informazione agli organi dell'Unione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o altro componente del Consiglio d'Amministrazione, parte dei suoi poteri, determinandone l'ambito.

Articolo 12

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e comunque quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità o gliene facciano richiesta motivata per iscritto almeno due Consiglieri o il Direttore, oppure su richiesta del Presidente dell'Unione.
2. In caso di inerzia, vi provvede il Presidente dell'Unione o l'Assessore delegato.
3. L'avviso di convocazione, recante il luogo, il giorno e l'ora della seduta, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è recapitato in via telematica ai Consiglieri all'indirizzo da loro indicato, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Contestualmente copia dell'avviso di convocazione è inviata al Presidente.
4. In caso d'urgenza, le convocazioni possono essere inoltrate anche fino a 24 ore prima della seduta.

Articolo 13

(Sedute)

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore che esprime un parere tecnico. Il Consiglio può ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio, senza diritto di voto.
2. Le sedute sono valide quando intervengono almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, con voto palese; vengono assunte con voto segreto quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
3. Non possono prendere parte alle sedute del Consiglio di Amministrazione i membri che abbiano interesse personale negli atti che si discutono o si deliberano, ovvero i loro congiunti ed affini entro il quarto grado.
4. Le deliberazioni, salvo quelle che devono essere approvate dal Consiglio dell'Unione, sono immediatamente esecutive. Sono tempestivamente pubblicate, integralmente o per estratto, in apposita sezione on line del sito istituzionale dell'Unione per almeno 15 giorni consecutivi. Ne viene trasmessa copia al Presidente per opportuna conoscenza.

5. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Direttore, in funzione di Segretario, che può avvalersi dell'opera di un dipendente di propria fiducia.

Articolo 14 (Poteri sostitutivi)

1. Ove il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a taluna delle competenze indicate nel precedente art. 11, ovvero, anche su segnalazione del Direttore, non provveda ad emanare atti a contenuto obbligatorio, il Presidente dell'Unione sollecita, con comunicazione scritta, il Consiglio stesso a voler provvedere entro 10 giorni. Ove il Consiglio entro tale termine non abbia ottemperato, il Presidente dell'Unione assume i poteri sostitutivi e, su proposta del Direttore, provvede alla predisposizione degli atti ed alla loro approvazione. In caso di provvedimenti urgenti provvede senza obbligo di preavviso.

Articolo 15 (Nomina e attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente è nominato dal Presidente dell'Unione. Può sempre essere revocato con atto motivato, contestualmente alla nomina del successore.

2. Il Presidente rappresenta l'Istituzione e sovrintende al suo corretto funzionamento, verificando l'osservanza del presente Regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione e dal Consiglio di Amministrazione.

3. Al Presidente non spettano deleghe gestionali.

4. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

b) può adottare sotto la propria responsabilità, in caso di necessità o urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile.

4. Il Presidente nomina un membro del Consiglio di Amministrazione a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo. Ove anche il sostituto sia assente o impedito, assume le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età.

5. Ove il Presidente, per qualsiasi ragione, decada dall'incarico, assume la funzione di Presidente, in attesa che il Presidente provveda alla nomina del sostituto, il Consigliere più anziano di età.

Articolo 16 (Nomina e competenze del Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Unione, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile, in coerenza con quanto stabilito per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali; deve essere in possesso di adeguata qualificazione e comprovata esperienza professionale nel settore amministrativo o in relazione all'ambito di intervento dell'Istituzione.

2. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto pubblico o di diritto privato nel caso in cui non si tratti di un dipendente dell'Unione. L'onere del relativo trattamento economico è a carico del bilancio dell'Istituzione.

3. Il Presidente può affidare l'incarico per le funzioni di Direttore dell'Istituzione al Direttore-Segretario dell'Unione, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

4. Spetta al Direttore la responsabilità generale della gestione dell'Istituzione e dei relativi risultati, la gestione finanziaria, tecnica, amministrativa, compresa l'adozione di tutti quegli atti che impegnano l'Istituzione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.

5. La valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore, anche ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio, è effettuata in coerenza con quanto disposto per i Responsabili dell'Unione.

TITOLO III RELAZIONI CON L'UNIONE

Art. 17

(Funzioni di indirizzo)

1. L'autonomia dell'Istituzione si esercita nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, anche attraverso l'adozione degli atti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. L'attività di indirizzo politico-amministrativo consiste, in particolare, nella individuazione delle finalità e nella definizione degli obiettivi prioritari e dei risultati attesi dall'azione amministrativa.
3. In particolare il Consiglio dell'Unione:
 - a) delibera il regolamento di funzionamento dell'Istituzione;
 - b) delibera il piano programma almeno triennale, recante le linee d'indirizzo dei programmi generali e settoriali che dovranno informare l'attività dell'Istituzione e che costituisce il documento di programmazione dell'Istituzione;
 - c) approva il bilancio di previsione almeno triennale, le variazioni di bilancio ed il rendiconto della gestione in conformità a quanto previsto nell'art. 114 del D. Lgs. 267/2000;
 - d) approva gli acquisti e le alienazioni immobiliari.

Articolo 18

(Funzioni di controllo)

1. L'attività di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi, i costi e i risultati programmati e quelli di fatto conseguiti, tenuto conto delle risorse messe a disposizione dell'Istituzione nonché nella verifica della coerenza dell'azione amministrativa rispetto agli atti di indirizzo e alle direttive.
2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal Consiglio dell'Unione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto. In occasione dell'approvazione del conto consuntivo, viene sottoposta al Consiglio dell'Unione una Relazione che illustri le attività svolte dall'Istituzione e che consenta di valutare le modalità gestionali poste in essere per il conseguimento degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione adottati dal Consiglio, nonché una sintetica disamina dei dati relativi alla gestione.
3. Compete alla Giunta dell'Unione verificare la costante rispondenza del piano programma dell'Istituzione agli indirizzi indicati dal Consiglio rilevandone la correttezza e la coerenza con gli indirizzi dati.

Articolo 19

(Funzioni di raccordo)

1. Per favorire l'efficacia delle funzioni di indirizzo e controllo il Presidente dell'Unione o l'Assessore dallo stesso delegato garantisce il coordinamento tra le attività gestionali proprie dell'Istituzione e le specifiche azioni poste in essere dall'Unione o dai Comuni aderenti, nelle materie di cui all'art. 3, con particolare riferimento al sistema integrato dei servizi.
2. La relazione fra l'Unione e l'Istituzione è improntata alla reciproca collaborazione, anche informale, e si realizza, quando è necessario, attraverso momenti di confronto specifico sulle tematiche oggetto del presente regolamento.
3. La Giunta dell'Unione può prevedere la costituzione di uno specifico tavolo di coordinamento tecnico-politico con gli assessori dei singoli Comuni per il raccordo rispetto

alle funzioni, riconducibili al livello territoriale, di rilevazione dei bisogni, programmazione, verifica dei risultati, rapporti con i cittadini e con i soggetti attivi nel settore di intervento dell'Istituzione. Il raccordo è teso a favorire il coordinamento e l'integrazione nelle diverse fasi del processo di programmazione ed erogazione dei servizi, in relazione alle rispettive competenze, e il concorso dei singoli territori allo sviluppo omogeneo ed equilibrato delle politiche e dei servizi.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI E LE FAMIGLIE

Articolo 20 (Partecipazione)

1. L'Istituzione promuove la partecipazione dei cittadini e delle famiglie e valorizza gli apporti della comunità circostante, favorendo il contributo di idee e di risorse provenienti dalla medesima per lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato dei servizi alla persona del territorio. Essa favorisce un'adeguata partecipazione dei cittadini e delle famiglie, anche attraverso un ruolo consultivo e propositivo, alla programmazione delle attività nonché allo sviluppo di progetti e iniziative specifiche.

2. Per favorire la trasparenza, la definizione di indicatori di qualità e le modalità di coinvolgimento dei destinatari dei servizi, l'Istituzione adotta la Carta dei servizi, i cui contenuti si uniformano alle disposizioni normative vigenti, nonché agli indirizzi specifici stabiliti dal Consiglio dell'Unione e alle più significative esperienze nell'ambito dei servizi pubblici.

5. L'Istituzione si raccorda con i competenti uffici dell'Unione e dei Comuni per la definizione delle modalità più adeguate di comunicazione e informazione ai cittadini e, in particolare, agli utenti dei servizi ad essa affidati.

Articolo 21 (Pubblicità e accesso agli atti)

1. L'Istituzione informa la propria attività ai principi di trasparenza e pubblicità.

2. La disciplina sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi nonché ai dati personali raccolti nelle banche-dati detenute dall'Istituzione è conforme a quella vigente presso l'Unione in quanto compatibile, nonché alle norme previste dal D.Lgs. 196/2003 in relazione alle policies di sicurezza adottate dall'Unione.

TITOLO V PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Articolo 22 (Organizzazione degli uffici e dei servizi)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Istituzione è diretta ad assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi ad essa assegnati, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto della professionalità e responsabilità degli operatori.

2. L'Istituzione organizza i servizi per aree di coordinamento, che assicurino il costante raccordo con l'Unione e con i Comuni, al fine di favorire un'efficace integrazione nell'esercizio delle rispettive funzioni, che sia tesa ad una visione unitaria e complessiva dei servizi gestiti.

3. L'articolazione degli uffici e dei servizi dell'Istituzione è ispirata ai principi di semplificazione, flessibilità organizzativa, mobilità delle funzioni e non duplicazione, con la finalità di costituire un'amministrazione leggera al servizio dei cittadini. L'Istituzione si avvale prioritariamente dei servizi di organizzazione generale dell'amministrazione dell'Unione, evitando ridondanze e duplicazioni organizzative e funzionali.

4. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte. A tal fine l'Istituzione introduce le innovazioni più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.

Articolo 23 (Personale dell'Istituzione)

1. L'Istituzione, coerentemente con il piano programma annuale, individua il fabbisogno di personale necessario al funzionamento dei servizi, in ogni modo coerente con gli indirizzi definiti dall'Unione.

2. L'Istituzione utilizza, per l'organizzazione e l'esercizio delle proprie attività, personale appositamente assegnato dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e dai Comuni aderenti, compreso personale distaccato funzionalmente ovvero comandato da altre Istituzioni o Enti o assunto direttamente dall'Istituzione, nonché personale volontario, tirocinanti, titolari di borse di studio, stagisti, sulla base di specifiche convenzioni, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e finalizzati al corretto utilizzo di tali risorse.

3. L'Istituzione assicura un livello dei costi di personale coerente con la quantità dei servizi erogati.

4. La disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale assegnato all'Istituzione sono quelli stabiliti per i dipendenti dell'Unione.

5. L'attribuzione del trattamento accessorio ed incentivante previsti al personale compete al Direttore, nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività, che potrà essere costituito come partizione autonoma nell'ambito del fondo dei dipendenti dell'Unione. Tale trattamento potrà tenere conto della specificità dei servizi erogati e dei benefici derivanti all'Istituzione da finanziamenti di legge e da proventi per sponsorizzazioni, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state assegnate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

6. L'Istituzione concorda con il Servizio di Formazione Professionale Permanente dell'Unione l'attività di aggiornamento e formazione professionale del personale.

7. Al personale dell'Istituzione si applica quanto previsto nei regolamenti dell'Unione e nei vigenti accordi contrattuali nazionali ed aziendali. A questo fine, sui temi oggetto di contrattazione, la delegazione trattante dell'Unione è integrata dal Direttore dell'Istituzione. Gli altri modelli di relazioni sindacali sono gestiti direttamente dall'Istituzione in raccordo con i competenti uffici dell'Unione.

Articolo 24 (Responsabili dei Servizi e delle attività e coordinamento)

1. Il Direttore è coadiuvato nella gestione e nella programmazione dell'attività dell'Istituzione dai Responsabili dei diversi ambiti di attività, che riunisce periodicamente per esaminare i problemi di ordine tecnico ed economico inerenti alla conduzione dell'Istituzione, discutere gli obiettivi, valutare i risultati conseguiti, individuare i fabbisogni formativi del personale.

2. I Responsabili dei servizi e delle attività in cui si articola l'Istituzione concorrono alla realizzazione degli obiettivi assegnati con autonomia professionale e nell'ambito delle deleghe di funzioni che saranno conferite loro dal Direttore dell'Istituzione.

3. Ai Responsabili dei servizi è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In particolare spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ai sensi dell'art. 107 del t.u. enti locali, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le

funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del direttore.

4. Al Direttore compete un generale potere di coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili dei servizi e della gestione dell'Istituzione, ai fini del perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

TITOLO VI GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Articolo 25 (Bilancio e gestione finanziaria)

1. La gestione finanziaria dell'Istituzione si svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l'anno solare, redatto in termini di competenza, e al bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quella dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili.

2. Il Consiglio di Amministrazione adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, la proposta di piano programma dell'Istituzione relativa all'anno successivo. Il Consiglio di Amministrazione delibera il piano programma, in coerenza con le risorse finanziarie attribuite all'Istituzione dallo schema di bilancio preventivo dell'Unione, nonché il bilancio di previsione dell'Istituzione connesso a tale piano; entrambi i documenti vengono trasmessi alla Giunta dell'Unione per la successiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione, come previsto dall'art.114 del D. Lgs. 267/2000.

3. Il bilancio è vincolato all'obbligo dell'equilibrio economico e del pareggio finanziario.

4. La gestione di bilancio è sottoposta alla vigilanza dell'Organo di Revisione contabile, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e statutarie vigenti. Il Direttore e gli uffici dell'Istituzione sono tenuti a fornire all'organo di revisione ogni collaborazione utile all'espletamento della funzione dell'istituto. L'Istituzione si avvale del medesimo organo di revisione contabile dell'Unione.

5. Il Consiglio di Amministrazione approva le variazioni di bilancio che durante l'anno finanziario si rendono opportune e le trasmette al Consiglio dell'Unione.

6. In caso di esercizio provvisorio del bilancio dell'Unione, si applicano le medesime disposizioni previste per la gestione finanziaria del suddetto bilancio, come disposto dall'art. 163 del TUEL.

7. Per il servizio di tesoreria l'Istituzione si avvale dell'Istituto di Credito tesoriere dell'Unione.

8. L'Istituzione può costituire un servizio di economato e di cassa interno, con proprio Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza oppure per alcune tipologie di riscossioni si può avvalere del servizio economato dell'Unione che provvederà a riscuotere le entrate e a versarle sul conto di tesoreria dell'Istituzione.

9. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il conto consuntivo della gestione relativa all'anno precedente, su proposta del Direttore corredata di una relazione sull'attività svolta e previo esame dell'apposita relazione redatta dall'Organo di Revisione dei Conti.

10. Il conto consuntivo è trasmesso alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione, come previsto dall'art.114 del TUEL.

Articolo 26 (dotazioni strumentali)

1. L'Istituzione utilizza i beni mobili ed immobili conferiti dall'Unione o dai singoli Comuni, nonché i beni acquistati direttamente per l'esercizio delle sue attività, o concessi in uso o a titolo definitivo da altri soggetti pubblici o privati.
2. La manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili è a carico del bilancio dell'Istituzione, salvo diversa determinazione dell'Unione o del Comune concessionario del bene.
3. L'Unione o il Comune concessionario del bene può attribuire all'Istituzione la costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici/strutture destinati alle attività gestite dall'istituzione, i cui progetti definitivi ovvero definitivi/esecutivi (qualora siano coincidenti) dovranno essere preventivamente approvati dalla Giunta dell'Unione e/o del Comune concessionario e dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e il cui costo sarà contabilizzato nel patrimonio dell'Istituzione stessa.
4. Per tali attività l'Istituzione potrà avvalersi del supporto dell'Area Tecnica dell'Unione, il cui Responsabile svolgerà le funzioni di Responsabile del procedimento. Per il finanziamento degli investimenti attribuiti all'Istituzione, l'Unione o i Comuni concessionari possono trasferire un apposito fondo o, nel caso di linee di finanziamento gestite da terzi, delegare direttamente l'Istituzione quale soggetto attuatore. Qualora ciò non avvenga, l'Unione si impegna a trasferire all'istituzione, nell'ambito del trasferimento a pareggio del bilancio, le somme necessarie alla copertura del costo dell'ammortamento degli investimenti suddetti.
5. L'ammortamento degli investimenti effettuati dall'istituzione deve essere calcolato con il medesimo coefficiente applicato dall'Unione o dai Comuni per i propri beni, coefficiente da utilizzarsi anche per tutti i costi inerenti le ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e ampliamenti di beni dell'Unione o dei Comuni aderenti. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato con assunzione di prestiti, il costo finanziario per interessi passivi sarà parimenti finanziato dall'Unione con il trasferimento per il pareggio del bilancio.

Articolo 27

(Piano-programma delle attività)

1. L'Istituzione partecipa al procedimento di programmazione delle attività dell'Unione.
2. In base all'esito del suddetto procedimento, l'Istituzione persegue le proprie finalità ai sensi del piano-programma delle attività.
3. Il piano-programma reca, per le ragioni sinteticamente illustrate a suo corredo, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l'Unione assegna all'Istituzione per l'esercizio dei compiti affidategli, e la menzione di quelle altre attività o progetti che il Consiglio di Amministrazione abbia ragionevole certezza di potere autonomamente sviluppare in corso di esercizio per il conseguimento delle sue finalità.
4. L'Istituzione esercita le attività approvate ai sensi del precedente comma con l'autonomia gestionale stabilita dal presente Regolamento, rimanendo libera di estendere l'area quantitativa e qualitativa della propria azione in coerenza alle finalità di cui all'art. 3 mediante risorse diverse da quelle indicate al comma 3 che abbia imprevedibilmente accertato disponibili in corso di esercizio.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura politica e gestionale nonché gli atti di natura politica finalizzati ad assicurare la funzionalità e la continuità dei servizi sulla base del programma di riordino.
2. Con decorrenza dall'approvazione dei singoli progetti organizzativi di gestione dei singoli servizi l'Istituzione subentra all'Unione ed ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi

in relazione alle materie oggetto del presente Regolamento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli Enti.

3. Le funzioni trasversali di supporto all'Istituzione sono svolte dai servizi dell'Unione (Protocollo, Segreteria, gestione associata Personale, Servizi informatici, Area tecnica, ecc.) in ossequio ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. è comunque fatta salva per l'Istituzione la possibilità di addivenire a soluzioni organizzative diverse, nel rispetto dei principi sopra enunciati, previa specifica relazione nel merito.

Articolo 29

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il Presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che costituisce l'Istituzione e ne approva il Regolamento.

Servizi assegnati all'Istituzione Servizi Sociali in fase di prima attuazione (articolo 6):

- Ufficio di Piano del Distretto socio-sanitario di Porretta Terme.
- Centro Diurno per Anziani "Rino Nanni" di Vergato;
- Casa Residenza Anziani di Castiglione dei Pepoli;
- Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale distrettuale;
- Servizio di Promozione Culturale e Turistica dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

NR.	3
DEL	27/03/2015
OGGETTO	COSTITUZIONE ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica della stessa:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 27/03/2015

Il Segretario Direttore

F.to dott. Pieter J. Messino'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE

(Ex Art. 49 - TUEL)

Con riferimento alla suesposta proposta di deliberazione ed agli specifici elementi utili relativi all'istruttoria tecnica che precede, dato atto che il provvedimento proposto **comporta effetti diretti o indiretti** sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime in ordine alla regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE CONTRARIO

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 27/03/2015

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Enrica Leoni

PARERE DI CONFORMITA'

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vergato, lì 27/03/2015

Il Segretario Direttore

F.to dott. Pieter J. Messino'

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 3/2015**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Salvatore Argentieri

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Data, lunedì 20 aprile 2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

Il sottoscritto Segretario Direttore attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.

Data, venerdì 27 marzo 2015

Il Segretario Direttore

F.to Dott. Pieter J. Messino'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Data, lunedì 20 aprile 2015

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'